



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 93 del 29/05/2007**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Approvazione dello schema di convenzione per l'apertura e la coltivazione di una cava di inerti.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**PREMESSO:**

- Che la Ditta Grande Carmela, nata a Cicala il 14/01/1959 e residente a Soveria Mannelli in Località Cupa Soprana, in data 15/12/2004, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 9516, ha inoltrato istanza di autorizzazione per l'apertura e la coltivazione di una cava di inerti nella predetta località Cupa Soprana di questo Comune; su porzione del terreno, di maggiore consistenza, di sua proprietà, meglio identificato nel catasto terreni di Soveria Mannelli al foglio di mappa n. 29 particella 516 con allegato il progetto relativo che comprende la sistemazione del sito a coltivazione avvenuta;
- Che il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso il proprio nulla osta con nota del 23/11/2004 Prot. n. 1866 Posiz. IV – 1 – 135;
- Che il Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con propria nota del 21/06/2005 Prot. n. 2809, ha trasmesso il Decreto del Dirigente di quello stesso Dipartimento dell'8/06/2005 Prot. n. 423 di presa d'atto del parere favorevole circa la compatibilità ambientale di apertura e coltivazione della cava di cui sopra espresso dall'Organo Tecnico Valutazione Impatto Ambientale;
- Che lo stesso Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con propria nota del 14/11/2005 Prot. n. 2333/2005, ha trasmesso il proprio parere preventivo favorevole ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale del 28 febbraio 1995, n. 3, subordinando l'apertura e la coltivazione della cava al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- Che la stessa Ditta Grande Carmela in data 30/06/2005 Prot. n. 5353 ha inoltrato richiesta per il rilascio della predetta autorizzazione paesaggistica;
- Che in data 18/01/2006 Prot. n. 1128/2006 con il n. 01 del Registro, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ha rilasciato la richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- Che l'art 8 "cave" della Legge Regionale 12 aprile 1990, n. 23 al 2° comma identifica l'apertura e la coltivazione di cave tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi art. 10 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.), mentre al 3° comma prescrive che gli aspiranti concessionari di cave provvedano alla redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l'indicazione delle opere di sistemazione dell'area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivano un atto d'obbligo contenente l'impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere;
- Che l'Art. 24 del vigente Regolamento Edilizio Comunale prescrive che il rilascio della concessione all'apertura e coltivazione della cava resta subordinata alla stipula di una convenzione sottoscritta sia dall'esercente della cava che dal proprietario del terreno.

Quanto sopra premesso

**VISTO** l'art. 8, comma 2° e comma 3°, della Legge Regionale del 12 aprile 1990, n. 23 e l'art. 8, comma 1°, della Legge Regionale del 28 febbraio 1995, n. 3;

**VISTO** l'art. 24 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**VISTO** lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del citato art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale che comprende l'atto d'obbligo di cui all'art. 8, comma 3°, della citata Legge Regionale del 12 aprile 1990, n. 23;

**VISTA** la nota prot. n. 3238 del 10/05/07 con la quale, il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Torchia, non ravvisando alcun impedimento legale e amministrativo, ed sussistendo tutti i requisiti necessari, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale la stipula della Convenzione sopra citata, per cui occorre preliminarmente approvarne lo schema.

Tutto quanto sopra premesso e visto;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione dello schema di convenzione per come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

## DETERMINA

1. Di approvare lo schema di convenzione di cui in premessa per come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di delegare il Responsabile dell'Area Tecnica, in rappresentanza dell'Ente, a sottoscrivere la convenzione, unitamente all'esercente della cava ed al proprietario del terreno, prima del rilascio del permesso di costruire relativo.

## COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Oggetto: Convenzione con atto d'obbligo per l'apertura e la coltivazione di una cava di inerti - Art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale – Art. 8 della Legge Regionale 12 aprile 1990, n. 23.

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Soveria Mannelli nella residenza Comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Comunale ed al Geom. Francesco Adamo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sono comparsi i signori :

b) Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario/a del terreno sul quale è prevista l'apertura e la coltivazione di una cava di inerti e la Ditta \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di (rappresentante legale, titolare) della Ditta \_\_\_\_\_ con codice fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ come risulta da regolare certificato della CCIAA di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_, esercente dell'attività estrattiva, in prosieguo chiamati “concessionari”

### PREMESSO

- Che la Ditta \_\_\_\_\_ con propria nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo del Comune in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, ha inoltrato istanza di autorizzazione per l'apertura e la coltivazione di una cava di inerti in località \_\_\_\_\_ di questo Comune; sul terreno identificato nel catasto terreni di Soveria Mannelli al foglio di mappa n. \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ con allegato il progetto relativo che comprende la sistemazione del sito a coltivazione avvenuta ;
- Che il Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con propria nota del \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_, ha trasmesso il Decreto del Dirigente di quello stesso Dipartimento del \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ di presa d'atto del parere favorevole circa la compatibilità ambientale di apertura e coltivazione della cava di cui sopra espresso dall'Organo Tecnico Valutazione Impatto Ambientale;
- Che lo stesso Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con propria

nota del \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_, ha trasmesso a questo Comune il proprio parere preventivo favorevole ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale 28 febbraio 1995, n. 3, subordinando l'apertura e la coltivazione della cava al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- Che la Ditta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ ha inoltrato richiesta per il rilascio della predetta autorizzazione paesaggistica;
- Che in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ del Registro, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ha rilasciato la richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- Che l'Art. 24 del vigente Regolamento Edilizio Comunale prescrive che il rilascio della concessione all'apertura e coltivazione della cava resta subordinata alla stipula di una convenzione sottoscritta sia dall'esercente della cava che dal proprietario del terreno.
- Che l'art 8 "cave" della Legge Regionale 12 aprile 1990, n. 23 al 2° comma identifica l'apertura e la coltivazione di cave tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi art. 10 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.), mentre al 3° comma prescrive che gli aspiranti concessionari di cave provvedano alla redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l'indicazione delle opere di sistemazione dell'area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivano un atto d'obbligo contenente l'impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere.

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i concessionari, come sopra costituiti, con l'atto d'obbligo che segue

#### SI IMPEGNANO

1) - ai sensi del 3° comma dell'Art. 8 Legge Regionale n. 23 del 12-04-1990, a provvedere alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'area in oggetto ad avvenuta coltivazione della cava secondo le modalità di cui al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione per l'apertura e la coltivazione della stessa a firma del Tecnico \_\_\_\_\_, e fatti salvi eventuali affinamenti di dettaglio in corso d'opera, entro il termine massimo di anni tre a far data dal rilascio del relativo permesso di costruire;

- 2) - ad eseguire tutte quelle opere che si rendono necessarie, ivi compresa la bitumazione della strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica, per evitare e/o riparare danni ai beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove necessario, e le eventuali sanzioni amministrative;
- 3) - di comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art.28 del D.P.R. n.128 del 28-04-1959, al Comune, ai competenti organi regionali e/o Provinciali ed all' Azienda Sanitaria locale competente con allegato copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto già presentati al Comune;
- 4) - di prestare al Comune di Soveria Mannelli, alla firma del presente atto, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto d'Obbligo, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:
- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € \_\_\_\_\_corrispondente al 100% della spesa presuntiva, per come stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in ragione di € 1,00 (Un euro) per mc. di materiale inerte estraibile dalla cava rilevato dagli elaborati progettuali in complessivi mc. \_\_\_\_\_, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava;
- b) La garanzia, di cui al precedente comma, è costituita a mezzo di.....(fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in data..... presso l'Istituto....., ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- c) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- d) I concessionari si obbligano a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussorio si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'Art.1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- e) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria;

5) - Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dal presente atto. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito attestato rilasciato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio sulla base di una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto attestato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui sopra;

b) Fino a quando il Sindaco o il Responsabile del Servizio non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) I concessionari dovranno far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b).

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, con spese tutte a carico dei concessionari obbligati, con le agevolazioni previste dalla normativa vigente.

I Concessionari, dopo avere preso atto di tutto quanto precede e delle clausole dell'atto d'obbligo, senza sollevare riserva alcuna, sottoscrivono per accettazione.

I Concessionari

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Caterina Torchia

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Francesco Adamo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.